

STATUTO

**CAST - SOCIETA'
COOPERATIVA DI COMUNITA'**
-
**SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARINO RM VIA CESARE
COLIZZA 56
Numero REA: RM - 1799043
Codice fiscale: 18665141000
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2026 - Statuto completo	2
--	---

approssimativamente in 2.200 (duemiladuecento) sono a carico della società. La società è disciplinata e retta dalle norme vigenti in materia societaria, dal presente atto e dal seguente

**STATUTO DELLA
"CAST - SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ -
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"
TITOLO I : DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA**

Art. 1 (Denominazione)

È costituita la Società Cooperativa Sociale denominata **"CAST - SOCIETÀ COOPERATIVA DI COMUNITÀ" SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**, a norma della legge n. 381 del 1991.

Art. 2 (Sede)

La sede della società cooperativa sociale è nel Comune di Marino.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci e le socie dissenzienti.

TITOLO II : SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo sociale)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza scopo di lucro e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, nonché tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci e le socie, il tutto attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari e/o socio assistenziali e/o socio educativi orientati per lo più ai bisogni di persone con deficit motori, sensoriali, psichici, nell'apprendimento e nella relazione di genere; b) l'esercizio di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, a norma degli artt. 1, 4 e 5 della legge n. 381 del 1991.

Inoltre la cooperativa, quale cooperative di comunità, ai sensi della legge n. 1 del 3 marzo 2021 della Regione Lazio, ha l'obiettivo di produrre vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali e delle comunità locali, nonché, come attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, il fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale e urbanistico, criticità ambientali, promuovano la partecipazione della popolazione residente alla gestione dei beni o dei servizi collettivi, valorizzino le competenze della popolazione, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, attraverso lo sviluppo di attività economiche sostenibili volte al mutuo scambio di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione delle infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico nonché alla creazione di nuova domanda di lavoro e di nuove opportunità di reddito;

L'ambito territoriale di operatività della Cooperativa in quanto "Cooperativa di

Comunità" è individuato nel territorio denominato "Castelli Romani", localizzato nell'area della Città Metropolitana di Roma Capitale. Più specificamente, tale ambito comprende i seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Labico, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca Priora, Rocca di Papa, Velletri.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa potrà altresì operare sia in Italia che all'estero per il miglior conseguimento dei propri scopi sociali e la promozione del territorio di riferimento della Comunità territoriale nella quale si riconosce e intende sviluppare. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci e delle socie. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 5 (Oggetto sociale)

Oltre a quanto sopra indicato e considerato nello scopo sociale, la società ha per oggetto le seguenti attività, rientranti nell'ambito di cui al primo comma del precedente articolo 1 lett. a) e b), che potrà svolgere anche tramite l'attività lavorativa dei soci, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, nonché previa eventuale iscrizione in appositi albi:

- progettazione in proprio e consulenza nella progettazione e scrittura di proposte sulle *call for proposal europee* e su bandi regionali e nazionali pubblici e/o privati, attraverso l'affiancamento per definizione dell'idea progetto, la gestione e rendicontazione;
- promuovere l'economia della solidarietà attraverso la creazione e la gestione di progetti profit e no profit che affianchino e supportino le attività delle imprese e del terzo settore, contribuendo alla sostenibilità e al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- supporto alle imprese e al non profit nell'ambito delle opportunità di crescita anche internazionale, attraverso l'individuazione di contenuti innovativi e la costruzione di reti e partenariati internazionali e la progettazione e gestione di campagne di fundraising e crowdfunding;
- ideare e realizzare progetti innovativi che rispondano a specifici bisogni e sfide di cittadini, associazioni, imprese o istituzioni, creando opportunità di collaborazione attraverso la costruzione di partenariati strategici e sinergie tra diverse realtà locali, nazionali e internazionali;
- sensibilizzare e animare la comunità locale per migliorare la consapevolezza e l'accoglienza delle persone in difficoltà, promuovendo iniziative di solidarietà e supporto sociale;
- stabilire accordi con imprese locali e internazionali, altre cooperative, forze economiche e sociali, richiedendo ove necessario un impegno attivo delle istituzioni, per favorire l'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro anche attraverso l'attivazione di convenzioni ai sensi dell'art. 14 della legge 276/03 in favore delle persone con disabilità e promuovendo anche rapporti alla pari tra lavoratori/trici svantaggiati/e ed utenti;
- gestire e sviluppare attività editoriali e multimediali legate alle tematiche specifiche della cooperativa e ai destinatari delle sue iniziative, con l'obiettivo di promuovere la cultura, l'informazione e la sensibilizzazione su

temi sociali, ambientali e culturali;

- fornire servizi amministrativi e di segreteria, supporto nella gestione di programmi informatici e consulenze specifiche per migliorare l'efficienza operativa delle realtà locali, pubbliche e private;
- gestire attività di alfabetizzazione informatica, sia *offline* che *online*, per favorire l'inclusione digitale e il miglioramento delle competenze tecnologiche della comunità;
- realizzare progetti e fornire consulenza e assistenza tecnica a enti pubblici e privati nelle attività di *Digital Transformation* e *Digital Asset Management* per archiviare, organizzare, localizzare, recuperare e condividere contenuti digitali anche con automazione dei processi anche attraverso l'intelligenza artificiale (IA);
- promuovere la formazione e la creatività dei soci e delle socie nonché di terzi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, così da supportare il loro miglioramento economico e il benessere collettivo attraverso attività formative, progetti di sviluppo e iniziative di welfare anche territoriale nei settori dell'ambiente, della sostenibilità, dell'agricoltura, dell'artigianato, del turismo e della cultura;
- organizzare e gestire corsi di formazione, seminari, conferenze, convegni, percorsi partecipativi e attività culturali su tematiche legate all'ambiente, alla cultura, al sociale e al benessere collettivo, coinvolgendo enti e organizzazioni locali, nazionali e internazionali per la creazione di una rete di collaborazione e consulenza finalizzata alla crescita professionale e culturale dei partecipanti e della comunità;
- contribuire a progetti e interventi volti a recuperare, riqualificare, rigenerare e gestire beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, sviluppando iniziative nei settori del verde pubblico, della valorizzazione del paesaggio, del turismo sostenibile e dello sport, con l'obiettivo di riqualificare gli spazi urbani e renderli più vivibili per la comunità attraverso la loro restituzione;
- offrire consulenza e supporto a enti pubblici, privati e organizzazioni non profit in materia di sviluppo territoriale, energie rinnovabili, efficienza energetica e riqualificazione urbana, e gestire direttamente progetti in questi ambiti, per favorire una crescita sostenibile;
- promuovere la diffusione di pratiche di utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e il risparmio energetico, supportando i soci e le comunità locali nelle fasi di progettazione, finanziamento, acquisto, installazione e manutenzione di impianti per la produzione di energia sostenibile;
- promuovere l'aggregazione, la costituzione e lo sviluppo delle CER - Comunità Energetiche Rinnovabili e/o altre forme di condivisione dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, in particolare attivate da specifiche comunità di riferimento, curandone la gestione e la manutenzione;
- promuovere l'uso, preferibilmente nello stesso contesto di provenienza, del legno degli alberi di città potati o abbattuti per ragioni d'età, instabilità, malattia e/o pianificazione, in linea con l'economia circolare;
- promuovere e gestire attività culturali e progetti di interesse sociale, anche attraverso il volontariato, con l'obiettivo di valorizzare e tutelare le tradizioni e l'identità culturale locale - come il folklore e i dialetti - favorendone la conservazione e la trasmissione alle future generazioni. Al tempo stesso, sostenere l'innovazione nel settore culturale, contribuendo alla crescita della

coscienza civica e alla partecipazione attiva della comunità;

- gestire aziende agricole, sia in proprietà che in affitto, con la possibilità di eseguire lavorazioni per conto terzi, per promuovere l'agricoltura sostenibile e le pratiche agricole responsabili compresa la coltivazione, la silvicoltura e l'allevamento, nonché la trasformazione di prodotti per ottenere anche prodotti erboristici e fitoterapici compresa la loro conservazione, commercializzazione, somministrazione e consegna, contribuendo alla valorizzazione delle produzioni locali;

- sostenere la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti locali, privilegiando l'agricoltura sostenibile, la conservazione della biodiversità e il recupero di specie in via di estinzione, al fine di proteggere l'ambiente e incentivare l'economia circolare;

- gestire strutture turistiche e ricettive, come ostelli, case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro e impianti sportivi, creando spazi di inclusione sociale e promuovendo un turismo responsabile e accessibile a tutte le famiglie, con l'obiettivo di migliorare l'ospitalità e l'offerta turistica a livello locale;

- promuovere e gestire attività artistiche, culturali e ricreative, in particolare nelle arti visive, nella musica, nel teatro, nell'ambiente e nel tempo libero, nonché organizzare eventi sportivi e ricreativi di interesse sociale, con un particolare focus sull'inclusione sociale e sulla valorizzazione del territorio con l'intento di arricchire l'offerta locale e favorire il benessere collettivo;

- offrire servizi di progettazione, gestione e manutenzione di aree verdi, orti urbani, vivai, serre e aree naturali, comprese attività di potatura, disboscamento controllato e utilizzo sostenibile delle risorse naturali, per migliorare la qualità e promuovere l'educazione ambientale;

gestire attività connesse all'igiene urbana, come la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti e la gestione delle isole ecologiche, al fine di garantire un ambiente urbano sano e sostenibile;

- eseguire lavori di manutenzione e riparazione, inclusi quelli idraulici, elettrici e di falegnameria, per garantire la manutenzione di edifici, strutture e impianti;

- offrire servizi di lettura e censimento di contatori per utenze (acqua, gas, energia elettrica), per garantire il corretto funzionamento delle utenze e la gestione efficiente delle risorse;

- fornire servizi di supporto in ambito sociale e commerciale, come la gestione della corrispondenza, il recapito di pacchi, volantini e materiale promozionale per enti pubblici e privati;

- offrire servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione a enti pubblici e privati, per garantire ambienti salubri e sicuri in spazi pubblici, aziende, scuole e strutture ricettive;

- progettare e gestire ogni servizio volto a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come pulizie, lavanderie, mense e assimilabili;

- svolgere servizi funebri e cimiteriali per conto di enti pubblici e privati, offrendo supporto e servizi alla comunità nei momenti di necessità;

- svolgere attività di trasformazione e manifattura, inclusi la lavorazione di materie prime, la produzione e la vendita di manufatti, con particolare attenzione all'uso di tecniche artigianali e sostenibili e legati alle tradizioni della comunità di riferimento;

- gestire attività commerciali fisse e ambulanti, incluse la gestione di negozi,

bar, edicole e simili, per promuovere l'economia locale e offrire opportunità occupazionali alle persone in difficoltà;

- gestire attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la gestione di bar, ristoranti, servizi di catering, con l'obiettivo di offrire opportunità di lavoro a persone svantaggiate e favorire la socializzazione e la coesione comunitaria;

- Vendere prodotti propri e per conto di terzi, privilegiando beni di consumo di recupero, riciclati o riparati, per promuovere la sostenibilità ambientale e l'economia circolare;

- gestire trasporto di persone e merci, inclusi il trasporto di studenti/esse e la gestione di autotrasporti per conto terzi, per favorire la mobilità e la logistica sul territorio;

- gestione di magazzini di ogni tipo, deposito e custodia merci anche con scaffalature, rotazione materiale, inventari permanenti, imballaggi, confezionamenti, etichettature, termoretrazioni, trasporti e distribuzione; quanto sopra sia in proprio che per conto terzi;

- sviluppare e gestire attività di commercio elettronico, inclusi i servizi di transazioni economiche online, per conto proprio o per terzi, per favorire la diffusione di prodotti e servizi a un pubblico più ampio e aumentare la competitività delle imprese locali.

La cooperativa, all'avviamento delle diverse attività si potrà configurare come cooperativa sociale a scopo plurimo, di tipo A/B. Le due attività saranno separate dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa anche e soprattutto ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari, diversi dai titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di

risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III : SOCI

Art. 6 (Soci cooperatori e socie cooperatrici)

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei requisiti di cui in seguito e che abbiano la propria residenza ovvero operino o abbiano operato con merito nella zona in cui viene svolta l'attività sociale.

Il numero dei soci e delle socie è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci e socie:

Ordinari/Ordinarie coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato.

Volontari/Volontarie (art. 2 L. 381/91) coloro che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci e delle socie.

Il socio volontario e la socia volontaria si inseriscono anche come figure di esperti/e nel suo settore specifico che insieme agli altri partecipano al raggiungimento dello scopo sociale attraverso il loro apporto lavorativo.

Ai soci cooperatori volontari ed alle socie cooperatrici volontarie può essere corrisposto soltanto rimborso spese effettivamente sostenute documentate. Le prestazioni di questi/e ultimi/e, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori/trici professionali;

Sovventori/Sovventrici i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo della Cooperativa previsto dal presente statuto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Possono essere ammesse come soci anche persone giuridiche pubbliche e/o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Le persone giuridiche devono allegare alla domanda di ammissione a socio copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda ed estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

A norma della legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore e/o la socia lavoratrice stabiliscono all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, come specificato dal regolamento interno della Cooperativa, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

In considerazione di ciò, al socio cooperatore ed alla socia cooperatrice devono riconoscersi la posizione giuridica di "lavoratore/trice associato/a e/o socio/a lavoratore/trice", allo Statuto la natura di "patto societario" oltre al

"Regolamento Interno" approvato dall'Assemblea dei Soci della cooperativa che i soci cooperatori e le socie cooperatrici devono osservare e del quale possono avvalersi. Conseguentemente, 1a rappresentanza e la tutela dei soci cooperatori e delle socie cooperatrici viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza cui questa eventualmente aderisce, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto e del regolamento sociale.

Possono divenire soci cooperatori e socie cooperatrici soltanto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

Persone fisiche

che siano residenti o che operino stabilmente nel territorio di riferimento, che abbiano contribuito, o contribuiscano, allo sviluppo economico, sociale, culturale, artistico e ambientale del territorio o della comunità di riferimento, che esercitino, nel territorio indicato, un'attività lavorativa, imprenditoriale, istituzionale o di volontariato;

che accettino incondizionatamente il presente statuto ed il regolamento interno della Cooperativa;

che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Società;

che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale ed attaccamento alla Società, possano attivamente contribuire allo sviluppo di questa e del movimento Cooperativo in genere; siano di buona condotta morale.

Possono divenire soci cooperatori, nei limiti strettamente necessari al buon funzionamento della Società e, comunque, nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi, elementi tecnici ed amministrativi;

Persone giuridiche ed enti

che accettino incondizionatamente il presente statuto e gli eventuali regolamenti della Cooperativa

che abbiano la sede legale o operativa nell'ambito territoriale di riferimento;

pubbliche e/o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali

In nessun caso possono essere soci e socie coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Non possono altresì essere soci/e gli/le interdetti/e, gli/le inabilitati/e e coloro contro i quali si è aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori e socie cooperatrici ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei/delle soci/socie ammessi/e alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori e delle socie cooperatrici.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi/e, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio e/o della socia a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al

momento dell'ammissione.

Il socio o la socia appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri/e soci/socie.

I soci e le socie appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti/e nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il/la socio/socia appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio e della socia appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio e/o la socia appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, a termine del suddetto periodo, il/la socio/socia appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso/a nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso/a a godere dei diritti che spettano ai soci ed alle socie della cooperativa.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio ed alla socia appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 8 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci e socie sovventori/trici, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n.59.

I conferimenti dei soci sovventori e delle socie sovventrici possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta).

Ogni socio/a deve sottoscrivere una quota del valore minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori e delle sovventrici possono essere sottoscritte trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio o dalla socia che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio o la socia potrà vendere a chiunque. Il socio e/o la socia che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori ed alle socie sovventrici

deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori e delle socie cooperatrici sulle quote emesse; il termine minimo di durata del conferimento; i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori e le socie cooperatrici; i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori e le detentrici delle quote di sovvenzione, ivi compresi i/le destinatari/ie delle quote che siano anche soci/ie cooperatori/trici, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori e le socie sovventrici non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci e delle socie presenti o rappresentati/e in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori ed alle socie sovventrici sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori e dalle socie cooperatrici.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori ed alle socie sovventrici il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori ed alle socie sovventrici non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori e le socie cooperatrici.

Art. 9 (Domanda di ammissione, conferimenti e quote dei soci)

Chi intende essere ammesso come socio/a dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed il regolamento interno, di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni ed enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- la persona delegata alla rappresentanza dell'ente nei rapporti con la cooperativa.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di ammissione dei soci, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta) o multipli.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 10 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci e le socie sono obbligati/e:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a non aderire ad altre società che perseguono identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;
- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo

quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e delle socie è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio o della socia ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Art. 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio/a si perde:

per recesso, esclusione, per causa di morte, per apertura o estensione della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, se il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione giudiziale se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio o la socia:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificare in dettaglio in apposito regolamento.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o a mezzo PEC, alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio o alla socia, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste dal presente statuto e dagli art. 810 cpc e ss.;

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio/a cooperatore/cooperatrice e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con 1a chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato/a, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 13 (Esclusione del socio)

L' esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio o della socia:

che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

che nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio o la socia può proporre opposizione al Collegio arbitrale di cui al presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 14 (Delibere di recesso ed esclusione del socio)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci ed alle socie destinatari/ie mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo PEC. Le controversie che possono insorgere tra i soci e/o le socie e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dal presente statuto e dalla legge.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata, o a mezzo PEC, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 15 (Liquidazione della quota del socio)

I soci o le socie receduti/e od esclusi/e hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote versate, eventualmente rivalutate a norma di legge, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio/alla socia, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio o della socia, gli/le eredi o legatari/ie del socio o della socia defunto/a hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

Gli/le eredi e legatari/ie del socio o della socia deceduto/a dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli/le aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari/ie essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello/a tra loro che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice

civile. Gli/le eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio o della socia deceduto/a previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di ammissione dei soci. In mancanza si provvede alla liquidazione della quota.

In caso di pluralità di eredi, questi/e debbono nominare un/una rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno/a dei/delle aventi diritto alla successione per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dalla procedura di ammissione dei soci.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione della quota.

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci e/o delle socie receduti/e od esclusi/e o degli/dalle eredi del socio o della socia deceduto/a, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci e/o le socie esclusi/e per i motivi indicati nell' art. 13, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all' art. 1243 del codice civile.

Il socio o la socia che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio e/o la socia uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio o della socia defunto/a.

TITOLO IV : PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dalle socie cooperatrici, rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 250,00 (duecentocinquanta). Il valore della quota detenuta da ciascun socio e da ciascuna socia non può essere superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori e dalle socie sovventrici, rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro 250,00 (duecentocinquanta);

dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci ed alle socie receduti/e o esclusi/e ed agli/alle eredi dei soci e delle socie deceduti/e;
dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
dalla riserva straordinaria;
da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci e le socie né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 19 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso 1a Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio o la socia che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva 1a sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio o alla socia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio o la socia è libero/a di trasferire la propria partecipazione e 1a Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio/a.

Il provvedimento che nega al socio e/o alla socia l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 20 (Bilancio, Riserva, Utili)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e 10 sviluppo della cooperazione di cui all' art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare 1a distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

In occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dall'articolo 2545 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della cooperativa di comunità devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima

Art. 21 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal già menzionato regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro: ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, qualifica

professionale,

compensi erogati, tempo di permanenza in Cooperativa, tipologia del rapporto di lavoro

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta; aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra 1a Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V : ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi)

Sono organi della Società:

a) L'Assemblea dei soci;

il Consiglio di amministrazione;

l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 23 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R., o a mano, o a mezzo e-mail, ovvero in qualunque modo possa darsi prova dell'avvenuta comunicazione, inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine

del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la facoltà dei soci di avvalersi di mezzi audio/video collegati. Si deve ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 24 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

approva il bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 18, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

procede alla nomina dell'Organo amministrativo;

procede alla nomina dell'Organo di controllo, del Presidente del Collegio sindacale, nonché del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

approva i regolamenti interni;

delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;

delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza della legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo

amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria, ossia l'assemblea convocata per le delibere relative alla modifica dello statuto sociale, allo scioglimento della cooperativa e ad ogni altra delibera attribuita all'assemblea straordinaria dal presente statuto o dalla legge, delibera comunque, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei soci della cooperativa aventi diritto di voto.

I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, dei requisiti e delle cause di recesso od esclusione dei soci, la trasformazione o la fusione in altra Cooperativa, la proroga della durata della società, hanno diritto di recedere dalla società spedendole per raccomandata o per PEC la relativa dichiarazione entro trenta giorni dall'assemblea, se intervenuti; oppure entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, se assenti.

Art. 26 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione;

I soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti come appresso specificato; per i soci sovventori si applica il precedente art. 8.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 27 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio, ove non vi provveda l'assemblea dei soci, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall' art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo PEC non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo e-mail ordinaria, in modo che gli Amministratori e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 30 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 31 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di

particolari cariche.

Art. 32 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 33 (Organo di controllo)

La nomina dell'organo di controllo o del revisore dei conti è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 del codice civile, nonché quelli previsti dall'art. 2477 c.c. o da leggi speciali. L'organo di controllo (costituito da un solo sindaco) è nominato dall'assemblea, la quale all'atto della nomina determina il compenso per l'intero periodo del suo ufficio. All'organo di controllo spettano i poteri di cui all'art. 2403 bis c.c., quelli previsti dal presente articolo, nonché la revisione dei conti, ove sia revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

In ogni caso, l'assemblea può nominare l'organo di controllo, anche nei casi in cui non sia obbligatorio per legge.

Qualora l'assemblea optasse per la nomina di un organo di controllo collegiale, o ciò fosse necessario per legge, il collegio sindacale si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c. ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

Nel caso in cui al Collegio Sindacale sia affidata anche la revisione legale dei conti, tutti i componenti del Collegio devono essere revisori legali.

Il Sindaco o il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. Spetta all'assemblea la facoltà di determinare i gettoni di presenza per la loro attività.

Il sindaco o il collegio sindacale esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio

dell'osservanza delle finalità sociali da parte della cooperativa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci.

TITOLO VI : CONTROVERSIE

Art. 34 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui all'art. 810 e ss. cpc., come modificati dal D.Lgs n.149/2022:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli Arbitri sono scelti dalle parti ex art. 810 cpc tra gli esperti di diritto e di settore indicati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della cooperativa, che può nominare anche il presidente del collegio arbitrale in assenza di accordo.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo è soggetto ad impugnazione ai sensi dell'art. 827 c.p.c..

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII : SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La Cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2513 del c.c. ed alla stessa si applicano (come già previsto nel presente Statuto) le seguenti disposizioni (articolo 2514 del c.c.):

- a) **divieto di distribuire i dividendi** in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il **divieto di remunerare gli strumenti finanziari** offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori e le socie cooperatrici in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il **divieto di distribuire le riserve** fra i soci cooperatori e le socie cooperatrici;
- d) l'**obbligo di devoluzione**, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, oltre alle norme sulle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e della Legge regionale Lazio n. 18 del 28.11.2024, si applicano le norme in materia di cooperative e, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 2519 comma 2 cod. civ., le norme sulle società a responsabilità limitata.

Si applicano altresì, ove compatibili, le norme relative all'impresa sociale (D.Lgs. n. 112/2017) e le norme relative al terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), nonché la legge regionale della Regione Lazio n. 1 del 2021, per ciò che concerne le disposizioni in materia di cooperative di comunità.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla propria volontà. Viene sottoscritto alle ore quindici e trenta e consta di quindici fogli scritti con mezzo meccanico e da me notaio completati a mano per pagine cinquantasette e di quanto nella cinquantottesima fin qui.

F.to MARINELLI Tiziana, FRISARI Marco, SPERDUTI Veronica, MARRI Alessia, CAVACCHIOLI Marco, FABI Marco, LAURENTI Mirko, DE MARCHIS Ernesto, STINGO Salvatore e PASSARETTI Nicola, GUIDO GRISI (L.S.)

Io sottoscritto dott. Guido GRISI, Notaio in Marino, certifico, ai sensi dell'art.22 del C.A.D. e dell'art.68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.
Marino, lì 28 (ventotto) luglio 2026 (duemilaventisei)